

TRIBUNALE ROMA

12 MARZO 1988

PRESIDENTE: MUSCARÀ
ESTENSORE: BEVERE
IMPUTATI: STAJANO, EMILIANI

**Stampa • Diffamazione •
Inchiesta giornalistica • Diritto
di cronaca e di critica • Verità dei
fatti narrati • Riferimento a fonti
di informazione qualificate ed a
fonti di informazione non
ufficiali • Causa di
giustificazione • Sussistenza.**

Sussiste il requisito della verità dei fatti riferiti, come elemento costitutivo della esimente del diritto di cronaca e di critica, quando la notizia giornalistica è appresa sia da fonti istituzionalmente qualificate, sia attivando anche fonti non ufficiali.

(Omissis).

FATTO E DIRITTO. — Con querela in data 26 marzo 1986, il sacerdote Giovanni Stilo presentava querela per diffamazione, ritenendo lesivo dalla propria reputazione il contenuto dell'articolo, intitolato « Maglia nera », redatto da Corrado Stajano e apparso sul quotidiano « Il Messaggero » del 7 marzo 1986.

Instauratosi procedimento penale a carico dello Stajano e di Vittorio Emiliani, direttore responsabile del periodico, nel corso dell'istruttoria dibattimentale lo Stajano e il querelante — costituitasi parte civile — sono stati interrogati e hanno prodotto numerosi documenti.

Le doglianze della parte civile possono così sintetizzarsi: nell'articolo dello Stajano, dopo la descrizione del degrado economico, politico ed istituzionale prodotto dalla mafia in Calabria, si indica l'inizio della fase dibattimentale del procedimento a carico del querelante come un dato positivo, rispetto al quadro totalmente negativo prima delineato. Si legge infatti nell'articolo: « Qualcosa comunque accade. La settimana prossima il Tribunale di Locri giudica Don Gio-

vanni Stilo, il prete-padrone di Africo, rinviato a giudizio con altre persone per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ci sono voluti quarant'anni per mandare Don Stilo, protetto tenacemente dal sistema politico, davanti ai giudici. Ma quanti Don Stilo seguitano ad essere tenacemente protetti dal sistema politico? ».

La figura del sacerdote — si legge in querela — viene collocata tra quelle dei responsabili del tragico degrado calabrese, il procedimento penale a suo carico è indicato come segno di tempi nuovi, come speranza per il futuro, anche se ci sono voluti quarant'anni perché questo segno fosse dato dalle istituzioni e anche se altri Don Stilo seguitano ad essere protetti dal sistema politico.

È indubbio che le doglianze espresse dal querelante corrispondono al significato che emerge chiaramente dallo scritto in questione: a fronte di un presente paralizzato dall'opprimente dominio — nella società, nell'economia, nelle istituzioni — del contropotere mafioso, un segnale di cambiamento viene dall'istituzione giudiziaria che, affrancandosi dal condizionamento di un sistema politico (evidentemente corrotto dalla mafia)

* La decisione annotata si segnala per aver approfondito il tema dei limiti del diritto di cronaca e di critica in relazione all'individuazione delle fonti necessarie a verificare la veridicità delle notizie riferite in un'inchiesta giornalistica. Sul punto vale la pena evidenziare quanto sostiene con chiarezza ed incisività la sentenza affermando che: « ... nel riferire su un complesso di fatti, di persone, di rapporti sociali, non si può dar voce, per realizzare il requisito della verità della narrazione o della critica, soltanto alle fonti istituzionalmente qualificate: in tal caso si avrebbe una pura e semplice amplificazione della verità ufficiale... ». Sullo stesso argomento ed in senso contrario, si veda Trib. Varese 30 settembre 1986, in questa Rivista, 1987, 225 ss. (relativo ai « libri inchiesta » di Statera e di D'Alema, rispettivamente « Un certo De Benedetti. In nome del capitalismo » e « La resistibile ascesa della P2. Poteri occulti e Stato Democratico »), nonché gli altri precedenti giurisprudenziali ivi citati. È opportuno, infine, rammentare che la giurisprudenza consolidata ritiene che sussista un obbligo per il giornalista di verificare la veridicità di quelle notizie, che non provenendo da una fonte che ne garantisca la attendibilità, non sono assistite da una presunzione di rispondenza al vero (cfr.: Cass., Sez. Un., 26 marzo 1983, in Cass. pen., 1983, 1942; Cass. 13 maggio 1980, in Cass. pen., 1981, 186; Cass. 14 aprile 1978, in Cass. pen., Mass. 1980, 54).

In dottrina, per quanto riguarda la determinazione del requisito della verità dei fatti narrati in relazione all'attendibilità della fonte, tra i tanti cfr.: BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, 37; VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in Arch. pen., 1967, I, 3.

MASSIMO BIFFA

sottopone al proprio giudizio un esponente dell'attuale « establishment » calabrese.

Il sacerdote viene quindi presentato ai lettori come espressione di un presente di mafia rampante, mentre il processo a suo carico — atteso dopo quarant'anni di connivente copertura da parte dei detentori del potere — viene presentato come uno dei primi passi verso un futuro di mafia al tramonto.

Questa immagine di « sacerdote di parte » e questa qualifica di mafioso vengono respinte dal querelante che propone, in loro vece, un'immagine di « pastore di tutti », e, soprattutto i connotati di un uomo e di un sacerdote impegnato nell'elevazione spirituale e culturale della Calabria e della sua gente.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, Stajano ha ribadito, a voce e mediante la produzione della sua opera « Africo » e della sentenza Trib. Torino 8 gennaio 1980, il suo giudizio su Don Stilo. Quest'ultimo, tra l'altro, ha prodotto un'opera di Costantino Belluscio (« Calabria allo specchio ») in cui, nel corso di un colloquio con l'autore, egli ripropone la sua immagine di pastore di « anime pie e di anime meno pie ». A pag. 187, si legge: « Io (Belluscio, n.d.r.) a bruciapelo non potetti trattenermi a questo punto: Senta Don Stilo, è vero che lei è mafioso? » Don Stilo non si scompone « Io faccio il prete — mi rispose — in una terra ingrata dove la miseria si taglia a fette, tanto è spessa.

Alcuni parrocciani sono buoni, altri lo sono meno, ma probabilmente non per colpa loro, ma per colpa dell'ignoranza, della miseria. Quando uno dei parrocciani ha bisogno del prete, viene da me. Ecco, io sono il prete o il maresciallo dei carabinieri? Qual è il limite di un prete? Quello della legge? Allora il prete deve ricevere solo i parrocciani buoni? E se i cattivi hanno bisogno? Non possono andare dal maresciallo dei carabinieri, perché li arresta. Dal prete ci possono andare? Ecco, mi dica lei quali sono i limiti e le possibilità di movimento di un prete in una zona come la mia ».

Delineati questi contrastanti giudizi sul modo con cui Don Stilo interpreta il suo ruolo di sacerdote in un'area con presenza di mafia, il Tribunale ritiene — al fine di analizzare la figura del querelante e di vagliare la fondatezza e la correttezza

za della critica sicuramente diffamatoria espressa dal querelato — di dover esaminare liberamente tutti i documenti prodotti dalle parti.

La specificazione « liberamente » si riferisce, come è evidente, alla valutazione dell'opera « Africo » su cui si è già pronunciato il Tribunale di Torino (v. sentenza 8 gennaio 1980, in *Giur. it.*, 1982, 182) assolvendo lo Stajano dal delitto di diffamazione, in danno di Giovanni Stilo, perché il fatto non costituisce reato.

Indubbiamente, se è inammissibile un altro giudizio a carico dello Stajano per valutare il carattere diffamatorio o meno di « Africo », l'autorità del giudicato non può essere invocato per escludere una nuova valutazione del fatto storico, (la redazione e la pubblicazione dello scritto), ai fini dell'indagine relativa ad altro reato addebitato alla stessa persona e man che mai questo principio può essere invocato per escludere la possibilità di sottoporre a vaglio critico i principi interpretativi che hanno ispirato la sentenza passata in giudicato (v. Cass. 21 giugno 1985, in *Cass. pen.*, 1986, 1965).

Nella citata sentenza si invocano i principi elaborati da dottrina e giurisprudenza in tema di diritto di cronaca e di critica, ritenendo però necessari adattamenti peculiari, in virtù delle caratteristiche dell'opera valutata: « l'opera di Stajano infatti, si caratterizza sostanzialmente non tanto come cronaca di fatti in rapporto di immediatezza con il loro accadere, ma come storia politica narrazione, testimonianza, documento inchiesta; e pertanto emerge che le categorie giuridiche, solitamente applicate alla materia del diritto di cronaca e di critica, vengono trapiantate nella presente materia, solo dopo riflessioni specifiche, e occorrendo, adattamenti peculiari ».

Questi adattamenti si rendono necessari in tema del requisito della verità, richiamato da dottrina e giurisprudenza come uno degli elementi costitutivi della esimente del diritto di cronaca e di critica.

« Ma questa verità non può essere esclusivamente la verità oggettivamente e ufficialmente accertata poiché deve cedere il campo alla molteplicità, al pluralismo e alla serietà di infinite verità parziali raccolte dall'autore nel suo lavoro. In prospettiva storica, l'unicità del fatto

si sfaccetta nella molteplicità degli accadimenti e dalle loro relazioni, la riproduzione si accompagna all'analisi e alla valutazione ed il "vero", si trasferisce dal campo del dogma a quello del giudizio ».

Il Tribunale osserva che il problema relativo alle fonti di informazione è correttamente e fondatamente posto dalla sentenza: nel riferire su un complesso di fatti, di persone, di rapporti sociali non si può dare voce, per realizzare il requisito della verità della narrazione o della critica, soltanto alle fonti istituzionalmente qualificate: in tal caso si avrebbe una pura e semplice amplificazione della « verità ufficiale ».

Non appare invece corretta la soluzione data al problema medesimo; se la narrazione di fatti o la manifestazione di giudizi critici devono avvenire — per rispetto della pluralità dell'informazione — attivando anche affidabili fonti non ufficiali, queste devono in maniera completa pagare il debito di verità, così come si pretende per le fonti ufficiali. In più devono consentire al lettore di vagliare la loro credibilità e di confrontare la loro versione dei fatti con quella delle fonti di segno opposto: devono quindi essere identificabili e devono esprimere fatti e non generici giudizi, ugualmente come si pretende per le fonti ufficiali (sulla rilevanza di questo assunto v. *infra*).

Secondo una corretta giurisprudenza, non solo le dicerie, le voci sono fonti bisognevoli di controllo e di verifica, ma anche le « chiacchiere qualificate » quali quelle provenienti da ambienti di polizia (v. Cass. VI 15 ottobre 1979, Cass. pen., 1981, 1209).

Un opprimente clima di sospetto, di assillante inquisizione si diffonderebbe in qualsiasi società in cui si dia giudiziario riconoscimento, ai fini della costruzione o della distruzione del credito sociale dei cittadini, alle verità parziali di fonte istituzionale o extraistituzionale.

Si traligna addirittura nel dar spazio alle incontrollate (e incontrollabili) voci — già bandite come fonte dalla passata giurisprudenza e dalla stessa sentenza di Torino — laddove si legittima il ricorso a fonti anonime (v. pp. 70-71-72-73-74 di Africo).

Il tardivo adempimento del debito di trasparenza verso il lettore (una di queste fonti è uscita dallo anonimato nel corso del dibattito innanzi al Tribunale

di Torino) è poi accompagnato da una poco convincente equazione sospetto (in ambiente mafioso) — prova abortita, o inquinata o intercettata (vedila a proposito della testimonianza del giudice Marino).

Non è quindi da condividere la proposta avanzata sulla decisione del Tribunale di Torino laddove precisa che il debito di verità che si ha nel campo dell'informazione possa essere adempiuto — nel caso di un'inchiesta — offrendo al lettore « verità parziali » scaturenti da fonti non ufficiali, compulsate nell'ambito di un serio metodo di lavoro, di una comparazione di fonti contrapposte.

Non si ha in questi casi una verità storica (una piena coincidenza tra il narrato e l'accaduto) e neanche si ha una verità putativa nel senso indicato dalla giurisprudenza, ma una serie di voci incontrollabili e di giudizi soggettivi che solo eufemisticamente possono essere inquadrati nelle norme di verità sia pure declassata (v. pp. 132, 142 ss., 175 ss) a parziale. Al cittadino viene così offerta non un'informazione vera o supposta tale ma gli viene sottoposto un incompleto puzzle, un filone di ricerca della verità, un mosaico con alcune tessere, da completare con i propri giudizi, o con le proprie conoscenze concordanti, o da respingere con conoscenze e giudizi contrastanti.

All'autorità viene proposta una « provocazione »: la sfida a tutelare l'onore di chi — a giudizio dell'autore — lo Stato avrebbe dovuto inquisire, puntando a trasformare il processo per diffamazione in canale per la diffusione di giudizi, per l'accertamento di fatti che — secondo l'autore — rimarrebbero protetti dall'ignavia dei pubblici poteri. Per quanto interessante o meritevoli, si tratta di iniziative che esulano dal campo dell'informazione e della sua disciplina giuridica.

E d'altro canto richiamare la qualifica di storiografica per un'opera che riguarda protagonisti e fatti di estrema, flagranza attualità è sicuramente opinabile, e comunque non rilevante agli effetti dell'« adeguamento » del requisito della verità, perché la giurisprudenza ha più volte ribadito che anche lo storico è tenuto al rispetto della verità (senza aggettivazione riduttiva) nella sua opera di ricerca (v. Cass. VI, 19 ottobre 1979, Cass. pen., 1981, 515).

In conclusione, in una società affrancata da qualsiasi totalitarismo e pervasa da un vivo confronto di idee o di conoscenze, l'interesse all'informazione non può dirsi appagato attraverso una privilegiata verità istituzionale, ma neanche attraverso affermazioni e giudizi che assurgono a dogma della verità, in quanto provenienti dalla maggioranza o dall'unanimità dei consociati.

Le verità non gradite ai detentori del potere, le verità celate alla conoscenza e al controllo dei cittadini meritano spazio nei mezzi di comunicazione e, se pregiudizievoli all'altrui reputazione, vanno difese con l'effetto giustificante del diritto di cronaca e del diritto di critica. Alla ovvia condizione che si tratti di fatti censurabili e non di censure mascherate da fatti; a condizione che laddove ai fatti specifici non si possa accedere, per l'ermetica chiusura con cui determinate realtà sociali opprimono e paralizzano la circolazione di notizie e di giudizi, non si supplisca con denunce e censure, proponendole come « verità parziali ».

Comunque si voglia formalmente qualificare la suddetta opera di Stajano, ci si trova in piena cronaca e critica politica, perché sono della realtà presente i fatti e le persone che vivono e si scontrano nell'ampia ricostruzione della società, del costume, del potere che caratterizzano quella parte della Calabria; perché in detta opera viene direttamente coinvolto l'interesse della collettività ad attingere conoscenza di fatti e di valutazioni inerenti all'esercizio del potere pubblico e privato (e che Don Stilo svolga non solo potere spirituale sulle anime dei concittadini è fuori discussione). Su quest'ultimo punto v. Trib. Roma 24 maggio 1985, in *Foro it.*, 1987, II, 253.

Le riserve innanzi espresse sull'integrale ed esaustivo adempimento da parte dello Stajano dell'obbligo di verità, come delineato dalla giurisprudenza in tema di esimente del diritto di cronaca e di critica, non consentono di ritenere sufficiente — al fine del riconoscimento delle suddette esimenti — l'utilizzazione delle « verità parziali » contenute in « Africo » accanto alla narrazione di precisi rapporti con persone e settori sociali di indubbio (e lecito) segno politico e di evidente (e illecita) coloritura mafiosa, vi sono numerose verità personali, o, meglio soggettivi giudizi critici che solo l'ac-

cettazione di un maggioritario criterio ontologico della verità potrebbe indurre a ritenerli veritieri.

Altrove è invece attingibile senza riserve e senza cernite tra verità e sotto verità la fondatezza storica del giudizio espresso dallo Stajano su Don Stilo nell'articolo in questione.

Negli atti acquisiti al presente procedimento trova completamento e piena rilevanza giuridica un dato della storia del querelante: il suo specifico modo di svolgere la funzione di sacerdote.

Dopo una fase caratterizzata da uno spiccato populismo (riscontrabile nei suoi comportamenti dell'immediato dopoguerra: v. p. 42, 51, 60 di « Africo ») il suo ecumenismo etico-socio-politico (v. colloquio con Bellusco) si sposta inequivocabilmente nell'area del potere, sia questo legale o illegale (quest'ultimo come è noto, acquista in Calabria i connotati della organizzazione mafiosa).

La sua stessa scuola — vanto ricorrente negli spunti autobiografici del querelante — è frequentata a pagamento dai rampolli della classe dirigente e della futura classe dirigente calabrese e siciliana (v. atti relativi alle indagini sulla « Serena Juventus »).

Le buone entrate della scuola — non certamente accessibile ai non abbienti — sono dimostrate dall'acquisto di CCT, nel 1983, per un ammontare di 50 milioni (p. 72 C. App. R.C.).

La sua ammissione di essere con tutti i parrocchiani — buoni e non buoni — pecca per effetto: manca di sottolineare che comunque si tratta di parrocchiani vincenti, di parrocchiani che cantano dentro e fuori le istituzioni legali. Vivendo in Calabria, il suo ecumenismo lo porta ad essere in via primaria il buon pastore di quei consociati che rifiutano le regole contraddittorie dello Stato e preferiscono quelle che sono diretta e univoca formalizzazione del predominio e della sopraffazione di pochi su molti. Queste regole costituiscono in Calabria l'impalcatura dell'organizzazione della mafia e dei suoi alleati; in altre plaghe d'Italia costituiscono il codice di consimili organizzazioni di potere.

Questi rapporti Don Stilo — potenti — mafia emergono in maniera netta e ineludibile da dati inequivoci della storia del querelante:

1) Nelle p. 65 ss. della sentenza App. Reggio Calabria 13 luglio 1987 si legge:

« Ha poi preso atto il Tribunale che l'imputato accettava raccomandazioni (di esse si riparerà a proposito delle intercettazioni telefoniche) dal boss mafioso Antonio Macrì (v. ammissioni all'udienza del 23 aprile 1986) e che una calda raccomandazione gli venne richiesta a favore di Tirotta Rinaldo, il quale intendeva sostenere a Siderno esami per conseguire il diploma di ragioniere.

Da una lettera sequestratogli risulta che la richiesta veniva avanzata da una donna che firmava « Vostra comare Maria Caridi » e che lo chiamava « Gent.mo compare ».

Il giovane da raccomandare è fratello uterino di Vincenzo Simonetti, associato alla cosca capeggiata di Giuseppe Cosimo Ruga (v. sentenza di questa Corte del 27 febbraio 1986) e fratello di Antonio Tirotta, condannato con lo stesso provvedimento per il reato di favoreggiamento di Agazio Gallace, membro della stessa cosca.

La personalità mafiosa dell'imputato fin qui delineatasi acquista maggiore spessore dall'esame delle cose sequestrategli durante la perquisizione domiciliare eseguita il 14 e il 16 marzo 1983: si tratta dell'agenda Delle Rubriche Telefoniche e degli altri documenti rinvenuti dai CC a seguito delle indagini svolte dopo la strana costituzione ad Africo del boss siciliano Antonio Salomone.

Tali documenti denotano che egli era integrato nel mondo della mafia, per le amicizie e le conoscenze che vantava con persone pregiudicate per gravi reati (v. rapporto CC Locri del 13 giugno 1984):

1) Vincenzo Femia, residente a Roma, imparentato col boss mafioso Nirta Giuseppe da San Luca, ed imputato del reato *ex art. 416-bis*.

2) Remo Commisso, elemento di rilievo della mafia canadese.

3) Enzo Cafari, personaggio del sottobosco politico romano, condannato per associazione per delinquere per la c.d. strage di Razza.

4) Sebastiano Mesiti, collegato ai Nirta e sospettato di aver partecipato al sequestro D'Amico. È stato condannato per associazione per delinquere per il summit di Montalto sia per altro.

5) Carmelo Cortese, frequentatore dei più pericolosi boss mafiosi, è stato

condannato per associazione per delinquere.

6) Vincenzo Bongiorno, già proposto per la misura della sorveglianza speciale.

7) Salvatore Castro, un pregiudicato palermitano che ha dichiarato di aver sostenuto esami a Locri.

8) Mons. Pietro Foresta, pregiudicato deceduto - Era zio di Adalgisa Mas che intratteneva una relazione amorosa col mafioso di « Cosa Nostra » Nicolò Salomone. Costei e il di lui figlio hanno sostenuto esami rispettivamente ad Africo e a Bovalino.

9) Giuseppe Insalaco ex sindaco di Palermo sottoposto a procedimento penale per il reato di peculato (f. 544 vol. B).

Ha conseguito l'abilitazione magistrale presso l'Istituto dello Stato inviato da padre Onofrio Giglio, da San Giuseppe Iato, il quale era solito seguire tale strada per far conseguire diplomi ai suoi compaesani (v. volume testi f. 78 retro).

L'Insalaco, per poter sostenere gli esami, dovette trasferire la propria residenza presso il convitto di Africo.

10. Don Agostino Coppola, condannato per gravi delitti (Cassina, Rossi di Montelera), ha conseguito il diploma magistrale ad Africo, fissandovi la residenza su indicazione dello Stilo (f. 79 retro, volumi testi).

11. Giuseppe Zito, da S. Giuseppe Jato, indiziato di appartenere alla mafia. Inoltre ben 133 candidati, secondo gli accertamenti dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa tra il 1971 e il 1983 si spostarono dalla Sicilia a Africo per il conseguimento del diploma (sui rapporti Don Stilo - cosca mafiosa dei Nirta v. più innanz.).

2) La presenza di mafiosi e di parenti di mafiosi tra i discepoli della « scuola di Africo » acquista un poco edificante significato — ancor più « inquietante » di quello scaturente da tanta generale predilizione per gli insegnamenti acquisibili in Africo — laddove non è mai stata messa in luce, a giustificazione di tanto eccezionale affluire di discepoli da altre località, la superiorità dedascalica e culturale dell'istituto « Serena Iuventus », fondato e diretto da Don Stilo.

3) Altro inequivoco episodio vale a dare inattaccabile validità a questa con-

notazione della vita di relazione del sacerdote: lo scendere in capo in sua difesa contro un complotto socialcomunista ordito, tra gli altri, da magistrati che avevano indagato su di lui — del cittadino Ruga Cosimo.

Sulla precisa collocazione di costui nel mondo della sopraffazione, della violenza, del lucro nero sono concordi le fonti istituzionali (v. sentenza irrevocabile il 27 febbraio 1984 con cui è stata accertata l'esistenza di un sodalizio di tipo mafioso di cui il Ruga è parte).

Il significato di messaggio di solidarietà e di alleanza verso Don Stilo non può non essere dato alla fantastica menzogna del Ruga che ha inventato — per dar un minimo di consistenza alla dura polemica antigiudiziaria portata avanti da e per conto di Don Stilo — la favola dei giudici trasformati in « squadrone della morte ».

È bene ricordare (v. processo verbale della seduta della I Commissione C.S.M.) che questa iniziativa ha consentito al querelante di ottenere un certificato attestante la sua qualità di parte offesa in un procedimento penale a carico dei magistrati che avevano indagato sul suo conto (certificato sicuramente utile al suo ricorrente tentativo di accreditarsi quale vittima di inquisizioni ingiustificate).

4) La sentenza 11 luglio 1986 del Tribunale di Locri riferisce (v. anche sentenza C. App. Reggio Calabria) del racconto del Brig. Narda — ex comandante della Stazione dei CC di Africo — che aveva visto « lo Stilo circolare in paese circondato da elementi notoriamente mafiosi, tra cui i fratelli Morabito, Maviglia, Santoro ».

5) Mesiani, Mazzacuva Mario, nel salutare il fratello subito dopo la sua cattura ad opera dei carabinieri, gli disse di avvertire Don Stilo e l'avvocato.

Tale fatto (riportato nell'opera di Stajano a p. 164) viene logicamente così interpretato nella sentenza 2 ottobre 1970, del Tribunale di Locri (pubblicata in « La mafia a Montalto »):

« Il 26 ottobre 1969, la polizia scopre il convegno della mafia di Montalto. Tra gli arrestati di qualche mese dopo, un giovane di Bova Marina, Mario Mesiani, definito dai giudici « uomo di malavita ». « Il Mesiani ha negato di essere membro dell'Onorata società, ma la sua

presenza all'assemblea di Montalto conclama esattamente il contrario. Il particolare riferito dal testimone capitano dei carabinieri Rocco Di Monte segnala che il Mesiani, nel salutare il fratello subito dopo la cattura avvenuta nella loro casa di abitazione di Bova Marina la mattina del 6 febbraio 1970, gli disse di avvisare Don Stilo e l'avvocato. Interrogato (per la seconda volta) dal giudice istruttore il 24 febbraio 1970, il Mesiani, nell'ammettere la circostanza, spiegò che bisognava avvertire Don Stilo del fatto che la sorella, assunta dal sacerdote quale insegnante maestra giardiniera nell'istituto di Africo Nuovo, non aveva potuto ancora presentarsi a insegnare per causa di malattia.

Al dibattito il Mesiani, rompendo il silenzio impostosi con il rifiuto di rispondere... confermò il particolare... Quello che però si deve sottolineare è la perfetta falsità di codesta spiegazione dell'avvertimento da dare al sacerdote. Il Mesiani disse al fratello di avvertire l'avvocato e Don Stilo; poiché nessuna legittimazione poteva avere l'avvocato in ordine alla vicenda della sorella insegnante, e poiché nel formulare la richiesta al fratello Giuseppe l'imputato non distinse tra l'avvocato e Don Stilo, è chiaro che quest'ultimo doveva essere avvertito dello stesso evento del quale doveva essere avvertito l'avvocato. D'altra parte è fuori dalla realtà che il Mesiani, il cui stato d'animo non era dominato dalla serenità se all'alba si era ritrovato in catene e con la rivelazione di gravissime imputazioni, pensasse ad una faccenda così stupidamente futile come quella della sorella... La verità è che il Mesiani voleva che Don Stilo fosse avvertito del suo arresto al pari dell'avvocato; ed è una verità che nella prospettiva di questo imputato, doveva determinare la messa in moto di un meccanismo di protezione extraprocessuale in appoggio silenzioso e discreto all'autonoma attività di difesa. Egli voleva che Don Stilo fosse avvertito non in quanto amico, ma in quanto amico protettore invocato a scendere in lizza per preservare lui dai rigori della legge. È appena necessario chiarire che il Mesiani si comportava da impulsivo millantatore, non risultando affatto che Don Stilo fosse suo amico e, in particolare, suo protettore anche nelle eventuali vicende processuali penali. Ma il significato fina-

le che si ricava da questo spunto dell'imputato si riassume nella ricerca di una via capace di influenzare in una determinata direzione la sua vicenda processuale, ed è un significato compreso nella concezione mafiosa della giustizia ».

Questa interpretazione — pur nel rispetto della circostanza dell'effettiva malattia della sorella del Mesiani (v. argomentazione della difesa di P.c.) — rimane la più logica e la più convincente: anche a voler ritenere che il Mesiani non conoscesse Don Stilo, è indubbio che, in quel momento, l'arrestato vedeva nel sacerdote un protettore extraistituzionale di un « parrochiano non buono », secondo una concezione mafiosa della giustizia e dei modi per paralizzarla.

Questa scelta di campo del sacerdote Don Stilo viene portata a conoscenza dei consociati e viene criticata dallo Stajano con le modalità espressive — formalmente corrette — sopra indicate.

Al di là di alcuni episodi di gioventù di Don Stilo ai consociati — e a chiunque voglia criticarlo — non sono nati episodi idonei a dimostrare un pluralismo di impegno sociale del sacerdote, idonei a riequilibrare un giudizio di uniforme scelta logico-socio-politica.

Naturale conseguenza di questo ecumenismo a senso unico è la sua collocazione, agli occhi dei consociati, all'interno del mondo mafioso, svincolato dalla legge dello Stato, non in nome del potere temporale della chiesa (v. colloquio con Belluscio), ma in nome del potere della mafia.

Un sacerdote può uscire dalle mura della sua chiesa e schierarsi con le forze politiche e sociali in conflitto: la storia dell'umanità e del nostro paese mostra sacerdoti presenti nelle fabbriche, nelle lotte contadine, nei ghetti urbani, nelle lotte contro l'ingiustizia e la disuguaglianza. Contro costoro sono state formulate critiche e censure conseguenti a tali scelte: a ciascuno il suo, a ciascuna scelta il suo prezzo.

Questa collocazione di Don Stilo gli ha anche procurato un naturale « rispetto » da parte delle istituzioni repressive, un'accentuata prudenza nel vagliare la rilevanza penale dei suoi comportamenti.

Sono antichi e consolidati i rapporti con esponenti mafiosi — tanto da indurre la citata sentenza della Corte di Ap-

pello di Reggio Calabria a prospettare una integrazione nel mondo della mafia. « Da oltre 30 anni ho avuto modo di conoscere come brave persone i fratelli Nistra Giuseppe, Antonio, Francesco », ha affermato perentoriamente Don Stilo nell'interrogatorio 27 marzo 1985 (sulla ben nota cosca mafiosa facente capo ai fratelli Nistra e ai rapporti tra questi e il querelante v. pp. 70-71-72 App. R.C.).

Sono però recenti le reazioni delle istituzioni di controllo e di repressione dello Stato.

Amicizie e conoscenze con ambienti mafiosi portano, secondo un metro di media efficienza quanto meno alla proposizione di misure di prevenzione. È ben noto quanto siano di difficile e discussa compatibilità con i principi costituzionali queste misure, e quanto sia palpabile il pericolo che esse si fondino su semplici sospetti, su valutazioni sommarie e insuscettibili di contraddittorio.

Non è certo per una visione apologetica di questa disciplina che si sottolinea la inoperatività di questa nei confronti di persone particolarmente garantite.

Però è lecito concludere dinanzi a una generale applicazione di queste norme, che la limitata vigenza non confluyente di determinate citazioni è il frutto non di garantismo degli organi dello Stato, ma di una eloquente disuguaglianza per garanzie extragiuridiche.

Solo nel maggio del 1984, lo Stato — attraverso l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa — dopo la cattura di Stilo su mandato del G.I. che indagava su illeciti commessi nella gestione della scuola — avverte la necessità di effettuare una indagine retrospettiva sull'attività culturale — didascalica del sacerdote e ordina al provveditorato agli studi di Reggio Calabria accertamenti relativi agli anni scolastici che vanno dal 1971-72 al 1982-83.

Solo dopo molti anni — nonostante una serie di censure provenienti da una consistente parte della pubblica opinione — lo Stato è preso dalla curiosità di « evidenziare eventuali interessi od influenze di tipo mafioso nell'esercizio dell'attività di Don Stilo ».

È davvero sintomatico di tanta neghittosa vischiosità dalle iniziative indagatrici dalle istituzioni preposte all'ordine pubblico il contenuto della nota 20 ago-

sto 1984. In essa l'Alto Commissario si avvede che « Fin dal decorso anno sono emersi elementi di sospetto a carico di Don Giovanni Stilo » in relazione alla gestione scolastica.

È fotografata così un'esemplare manifestazione di incomunabilità società-istituzioni: dopo decenni di denunce politiche e giornalistiche, dopo querele, procedimenti e condanne per diffamazione, dopo ineludibili dissenso, critica, censura di una parte della collettività (confluenti nell'individuare connotati di mafioso nel Giovanni Stilo), nel 1984, la massima autorità del potere di polizia si avvede di avere a sua disposizione elementi di « sospetto », ma solo di fresca data.

Questa critica al lento avviarsi dei meccanismi istituzionali di controllo in merito all'attività di chi è denunciato da una parte della comunità sociale come mafioso non equivale a ritener fondata questa denuncia. È un dato di comune esperienza, però, che dove le istituzioni sono caratterizzate da una media efficienza, la *notitia criminis* — fondata o infondata che sia — fatta giungere attraverso i mezzi di comunicazione (siano manifesti, quotidiani, radio ecc.) non viene « archiviata » in via tacita e informale, per inerzia istituzionale.

Don Stilo — accusato di essere il mandante di una spedizione punitiva contro avversari politici (p. 142), di essere a capo di una organizzazione di violenti e di picchiatori, di sgherri dei potenti (150) di essere il mandante di un tentato omicidio 156 (v. 160) — reagisce e ottiene la condanna per diffamazione per chi lo ha accusato.

Lo Stato invece rimane inerte spettatore, dinanzi a questa bufera di accuse e controaccuse; non accetta la « provocazione », non accerta la fondatezza o infondatezza dalle stesse accuse (danneggiando la propria immagine di equanime distributore di giustizia e attribuendo al cittadino supergarantito la necessaria qualifica di « protetto dal potere »).

Le pesanti accuse di Rocco Palamara contro Don Stilo, danno spunto al P.M. di interpretarla come generale, accusa, da inquadrare « in un contesto più ampio », contro i pubblici poteri e contro la situazione amministrativa del comune di Africo.

Comunque nessuna traccia è reperibile tra gli atti prodotti, né è stata fornita

alcuna indicazione dalle parti, circa lo sviluppo delle indagini che il P.M. si riprometteva di fare « al fine di accertare se veramente detta amministrazione sia stata affidata ad uomini di sicura estrazione mafiosa, legati al prete Don Stilo, oppure se le accuse di quest'ultimo non siano da considerare calunniose ». A conferma di quest'impaccio delle istituzioni nell'avviare indagini sul querelante, si ricordi, infine, che — secondo la testimonianza del magistrato Guido Marino (v. dichiarazioni in atti sul caso Mesiani) alla qualifica attribuita allo Stilo dal mafioso Mesiani di protettore extra-istituzionale (v. p. 10) non seguì alcuna indagine sui rapporti tra i due.

L'esattezza del contenuto della osservazione di Stajano (ci sono voluti quarant'anni — nel significato di molto tempo — per superare le protezioni che hanno impedito il regolare corso della giustizia) deriva non solo da una elementare regola di costume (a tutt'oggi in tutte le società, la giustizia penale non è uguale per tutti: la sua indipendenza e la sua efficacia sono inversamente proporzionali alla cifra di potere che può vantare l'« imputando ») ma da precise narrazioni di un addetto ai lavori giudiziari (e, pertanto, fonte attendibile in ogni caso).

Si legge nel p. v. dalla seduta 10 novembre 1986 della I Commissione G.S.M.: « Il dottor Ielasi pone in evidenza che divenuto imputato Don Stilo, si è assistito ad un blocco della stessa iniziativa della polizia giudiziaria.

Il Presidente Lapenta domanda al Dott. Ielasi quale immagine egli si sia fatto di questo Don Stilo atteso che egli sta evidenziando alla Commissione che trattasi di una persona in grado di ottenere una campagna di stampa favorevole anche su autorevoli quotidiani, di provocare una sorta di rallentamento delle indagini di polizia giudiziaria, addirittura in grado di rendere la Procura della Repubblica di Messina piuttosto riflessiva prima di decidere l'archiviazione dell'accusa mossa contro i magistrati che lo inquisivano ».

Vi è da notare che la qualifica di « riflessiva » della condotta della Procura di Messina si giustifica tenendo conto che gli atti, concernenti l'accusa circa l'incredibile complotto dei tre magistrati, erano stati trasmessi nel febbraio del 1985 (v. p. 22) e il provvedimento di ar-

chiviazione è del novembre 1986 (v. p. 14 p. v. citato).

Indipendentemente quindi dall'accertamento di fatti che possano condurre alla dichiarazione di responsabilità penale di Giovanni Stilo in ordine a reati cosiddetti di stampo mafioso — accertamento costituente oggetto di altro procedimento, la cui definizione è pienamente autonoma dal presente procedimento — appare dimostrato che le scelte di vita del querelante legittimano ampiamente la condotta di chi lo indichi dalla parte dei potenti e, all'interno di costoro, lo collochi tra i mafiosi, lo collochi cioè, tra chi nella gestione del potere rifiuti la mediazione giuridica, con le sue contraddizioni e con i suoi compromessi e punti direttamente al dominio sugli altri, in nome della legge del più forte.

Questa semplice realtà riferisce e critica lo Stajano, con parole semplici e misurate. All'autore di questa informazione — di evidente interesse per tutta la collettività — non può non essere riconosciuto un corretto e completo esercizio del diritto di cronaca e di critica.

L'imputato va assolto, quindi, perché il fatto non costituisce reato mentre dinanzi a questa corretta informazione nessuna omissione di controllo può configurarsi a carico del direttore Emiliani, che va assolto perché il fatto non sussiste.

L'imputato Stajano ha fatto istanza di rifusione delle spese, a norma dell'art. 382 cpv. cod. proc. pen. Tale istanza va accolta nei limiti di L. 2.500.000. Non va invece accolta quella presentata per conto dell'altro imputato Emiliani, in quanto l'istanza ex art. 382 cit. non appare rientrare tra quelle delegabili al difensore.

Il querelante, infine, va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma sez. IV, visto l'art. 479 cod. proc. pen., assolve Stajano Corrado dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato e Emiliani Vittorio perché il fatto non sussiste.

Condanna il querelante al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato Stajano, liquidate nella misura di L. 2.500.000.